



news e informative

IN ESENZIONE FISCALE LA DONAZIONE DI PRODOTTI ALIMENTARI PER SOLIDARIETÀ SOCIALE

Con la **L. 168/2016** (pubblicata sulla G.U. n. 202 del 30 agosto scorso), il Legislatore ha introdotto ulteriori misure di semplificazione per favorire la cessione gratuita di prodotti alimentari, farmaceutici e di altri prodotti a fini di solidarietà sociale, prevedendo specifiche agevolazioni a livello fiscale.

Occorre segnalare che in materia una prima semplificazione è stata già introdotta dalla **Legge di Stabilità 2016** (articolo 1, comma 396, L. 208/2015) con riferimento alle cessioni gratuite di beni *“nei confronti di enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e alle Onlus”* che ai fini dell'Iva configurano operazioni esenti da imposta, a norma dell'articolo 10, comma 1, n. 12), D.P.R. 633/1972.

La semplificazione, con effetto dal 1° gennaio 2016, ha infatti realizzato l'innalzamento a 15.000 euro (rispetto ai precedenti 5.164,57 euro) del limite del costo dei beni gratuitamente ceduti - contenuto nell'articolo 2, comma 2, lettera a), D.P.R. 441/1997 - oltre il quale occorre inviare la prescritta comunicazione all'Amministrazione finanziaria per poterli consegnare. Tale comunicazione resta in ogni caso facoltativa, senza limiti di valore, quando i beni ceduti gratuitamente siano facilmente deperibili, vale a dire per gli alimenti.

Tornando invece alla più recente L. 166/2016, tre sono, sul piano tributario, le situazioni sulle quali interviene il Legislatore:

- l'ampliamento della platea di soggetti donatori nei confronti dei quali i beni ceduti gratuitamente non si considerano per il donante *“destinati a finalità estranee”* all'esercizio dell'impresa e, quindi, tassati in qualità di ricavi;
- l'avvento della telematica nella comunicazione che prova l'avvenuta cessione gratuita dei prodotti in regime di esenzione Iva;
- l'incremento del ventaglio di prodotti oggetto di cessioni esenti da imposta e una migliore definizione degli obblighi dell'utilizzatore.

Con riferimento al primo punto, le novità normative riguardano l'individuazione dei soggetti donatori, ricomprendendo, oltre alle Onlus, più diffusamente tutti gli enti pubblici e quelli privati *“costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che (...) promuovono e realizzano attività d'interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità”*.

Relativamente al secondo punto la L. 166/2016 dispone che la comunicazione, per provare l'avvenuta cessione gratuita dei prodotti ai fini di solidarietà sociale, debba avvenire mediante modalità telematiche nei confronti degli uffici dell'Amministrazione finanziaria o del Comando della GdF competenti.

La comunicazione dovrà, quindi, pervenire agli uffici entro la fine del mese al quale sono riferite le cessioni gratuite ivi indicate (ricordando che la stessa non è dovuta per i beni facilmente deperibili e, in ogni caso, potrà non essere inviata qualora il valore dei prodotti non sia superiore a 15.000 euro per ogni singola cessione effettuata nel mese di riferimento).

Aderente a:



Per la definizione delle modalità operative di detta comunicazione si dovrà tuttavia attendere un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro il prossimo 13 novembre 2016, tenendo presente che le informazioni che dovranno essere trasmesse sono:

- data, ora e luogo di inizio del trasporto;
- destinazione finale dei beni;
- ammontare complessivo dei beni gratuitamente ceduti, calcolato sulla base dell'ultimo prezzo di vendita.

Da ultimo, la L. 166/2016 interviene sull'articolo 13, comma 2, D.Lgs. 460/1997 con l'effetto che le derrate alimentari, i prodotti farmaceutici nonché altri prodotti (che saranno individuati con apposito decreto) destinati a fini di solidarietà sociale senza scopo di lucro, alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, che – in alternativa alla usuale eliminazione dal circuito commerciale – vengono ceduti gratuitamente agli enti pubblici, alle Onlus e agli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività d'interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità, non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ai sensi dell'articolo 85, comma 2, Tuir.

Viene altresì stabilito che le suddette disposizioni si applicano a condizione che per ogni singola cessione sia predisposto un documento di trasporto progressivamente numerato ovvero un documento equipollente, contenente l'indicazione della data, degli estremi identificativi del cedente, del cessionario e dell'eventuale incaricato del trasporto, nonché della qualità, della quantità o del peso dei beni ceduti.

In base alla nuova disposizione, pertanto, il soggetto beneficiario deve effettuare un'apposita dichiarazione trimestrale di utilizzo dei beni ceduti, da conservare agli atti dell'impresa cedente, con l'indicazione degli estremi dei documenti di trasporto o di documenti equipollenti corrispondenti ad ogni cessione, e in cui attesti il proprio impegno a utilizzare direttamente i beni ricevuti in conformità alle finalità istituzionali, e che, a pena di decadenza dai benefici fiscali, ne realizzi l'effettivo utilizzo diretto a fini di solidarietà sociale senza scopo di lucro.

Brescia, 13 ottobre 2016

per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia:
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email fiscale.tributario@apindustria.bs.it